



COMUNE DI CINTE TESINO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 04 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CASTELLO TESINO E CINTE TESINO DELLE FUNZIONI SEGRETARILI.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì VENTISEI del mese di GENNAIO alle ore 20.¹⁰, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i signori:

CECCATO LEONARDO - Sindaco –
BIASION ENRICO
BIASION JOSÈ ALBERTO
BUSANA GIANLUCA
BUSANA PIETRO
BUSANA PIETRO (PIERO)
BUSANA RUGIADA
FATTORE SARA
PASQUAZZO LUCA
TESSARO ANNALISA

Assenti i Signori:

BUFFA ANGELO – giustificato –
MEZZANOTTE MIRCO – giustificato -

Assiste il Segretario Comunale **dott. Menguzzo Stefano**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Ceccato Leonardo in qualità di Sindaco e Presidente della seduta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale n. 04 dd. 26/01/2022

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DI CASTELLO TESINO E CINTE TESINO DELLE FUNZIONI SEGRETARILI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 come modificata dalla legge provinciale 13 novembre 2014 n. 12, recante "Norme in materia di governo - dell'autonomia del Trentino", all'art. 9 bis aveva stabilito, per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, l'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni e servizi comunali individuati nella tabella B allegata alla stessa legge provinciale n. 3 del 2006.
- con deliberazione n. 1952 di data 9 novembre 2015 la Giunta provinciale approvava gli ambiti associativi in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 bis della legge provinciale 3/2006. In particolare i Comuni di Grigno, Ospedaletto, Castello Tesino, Pieve Tesino, Cinte Tesino e Bieno risultavano inseriti in un unico ambito denominato 3.3. all'interno del territorio della Valsugana e Tesino.
- con deliberazione n. 2 dd. 27.02.2017 il Commissario ad acta ha approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Grigno, Ospedaletto, Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino per l'esercizio in forma associata, con decorrenza dal 01.04.2017, delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovra comunale del Servizio di Segreteria Generale e Contratti.
- la legge provinciale 23 dicembre 2019 n°13 ha abrogato l'art. 9 bis e la tabella B della legge provinciale 16 giugno 2006 n° 3 e pertanto è venuto meno l'obbligo di gestire i Servizi in forma associata e sono venuti meno gli ambiti definiti dalla deliberazione n.1952 del 09 novembre 2015.
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 di data 28.02.2020 è stato approvato il recesso unilaterale del Comune di Cinte Tesino dalla convenzione, redatta ai sensi dell'art. 9 bis della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 e s.m. e sottoscritta in data 27.02.2017 dal Commissario ad acta, tra i comuni di Bieno, Castello Tesino, Cinte Tesino, Grigno, Ospedaletto e Pieve Tesino, per l'esercizio in forma associata delle funzioni, dei compiti e delle attività da svolgere in ambito territoriale sovracomunale nel Servizio Segreteria generale e Contratti nonché dalla convenzione stipulata tra la Comunità Valsugana e Tesino ed i Comuni interessati.
- i recessi operati con la deliberazione consiliare n. 7 di data 28.02.2020 avevano effetto decorsi 6 mesi dalla data dell'esecutività del provvedimento ovvero fino al 16.09.2020 e che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data 09.09.2020 è stata approvata la proroga unilaterale delle convenzioni sopracitate fino al 17.11.2020.
- successivamente alla data sopra citata, il Comune di Cinte Tesino ha coperto la posizione di Segretario comunale mediante ripetuti incarichi a scavalco.

Considerato che la condivisione di risorse umane nell'ambito del Servizio di Segreteria consente un miglior rapporto tra costi e benefici, permettendo un utilizzo razionale ed ottimale delle risorse umane finalizzato ad un miglioramento del Servizio in termini di efficacia ed efficienza e convenuto con il Comune di Cinte Tesino una comune volontà di condividere tale figura.

Ritenuto opportuno designare il Comune di Castello Tesino ente capofila della convenzione.

Considerato che nella pianta organica dei Comuni di Castello Tesino e di Cinte Tesino risulta vacante il posto di Segretario comunale di IV classe, a seguito peraltro del richiamato scioglimento della convenzione per la gestione in forma associata del Servizio Segreteria precedentemente stipulata tra i comuni di Grigno, Ospedaletto, Castello Tesino, Pieve Tesino e Cinte Tesino.

Preso atto della disponibilità della dott.ssa Amelia Zanettin, dipendente provinciale in possesso dell'abilitazione a svolgere le funzioni di Segretario comunale e considerata la possibilità prevista dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 della messa a disposizione in attesa della copertura definitiva del posto o per fini di sostituzione.

Vista la nota del Comune di Castello Tesino, prot. n. 12181 dd. 11.11.2021, inviata dal medesimo alla Provincia Autonoma di Trento Servizio per il Personale e al Servizio Autonomie Locali, con la quale lo stesso chiedeva la messa a disposizione in posizione di comando della dipendente dott.ssa Amelia Zanettin, in qualità di Segretario comunale di IV classe in convenzione con il Comune di Cinte Tesino.

Vista la nota della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, con la quale viene rilasciato il nulla osta alla messa a disposizione presso il Comune di Castello Tesino.

Preso atto della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Organizzazione Personale e Affari Generali n. 2022-D319-00007 con la quale si dispone la messa a disposizione presso il Comune di Castello Tesino della dott.ssa Amelia Zanettin, per le funzioni di Segretario Comunale, dal 1° febbraio 2022 e per la durata di un anno.

Considerato opportuno prevedere un periodo per la convenzione in oggetto di durata maggiore, nello specifico 01.02.2022 sino al 31.05.2025, al fine di dare continuità al rapporto instauratosi tra gli enti ed ai benefici ricavabili dalla condivisione della figura e comunque non vincolando le scelte delle future Amministrazioni comunali.

Preso atto che l'art. 35 della L.R. 03.05.2020, n. 2 e s.m. - Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" il quale testualmente dispone che *"Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni,*

le associazioni di Comuni e le unioni di Comuni possono stipulare tra loro o con le province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie”.

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di convenzione tra il Comune di Castello Tesino ed il Comune di Cinte Tesino per Tesino per la condivisione della figura del Segretario comunale, nel testo unito alla presente che si compone di n. 11 articoli.

Dato atto che la spesa relativa alle voci retributive, previdenziali, assicurative e fiscali connesse a tale rapporto di lavoro subordinato verrà ripartita tra i Comuni aderenti secondo quanto previsto all'art. 8 della Convenzione, ovvero 28/36 Castello Tesino e 8/36 Cinte Tesino.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.

Visto l'accordo di settore su indennità e produttività del personale dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali della Provincia autonoma di Trento e dei suoi Enti strumentali, sottoscritto in data 21 ottobre 2021, ed in particolare l'articolo 16 (Indennità per messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili).

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm.

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., al fine di procedere alla firma della convenzione e dare avvio al servizio associato in data 01.02.2022.

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio finanziario sulla proposta di deliberazione in conformità a quanto disposto dall'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, modificato con Legge Regionale 8 agosto 2018 n. 6.

Con voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0 astenuti n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa, la convenzione tra il Comune di Castello Tesino ed il Comune di Cinte Tesino per la condivisione della figura del Segretario comunale, così come previsto dall'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018 n. 2 e s.m., nel testo composto da n. 11 articoli, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale (allegato sub “A”).
2. Di dare atto che la convenzione avrà decorrenza dal giorno 01.02.2022 sino al 31.05.2025.
3. Di prendere atto che alla stipula di accordi ed contratti provvede il Sindaco, come previsto dallo Statuto comunale, ex art. 35.
4. Di prendere atto che a seguito della sottoscrizione della convenzione da parte di entrambi gli enti, la Giunta comunale del Comune di Castello Tesino, ente capofila, procederà con l'accettazione del comando della dott.ssa Amelia Zanettin, dipendente provinciale in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale, per il periodo 01.02.2022 sino al 31.01.2023;
5. Di stabilire che per il periodo di validità della presente convenzione, ulteriore rispetto al comando della dipendente provinciale di cui al punto 4, la Conferenza dei Sindaci prevista dall'accordo, individuerà gli indirizzi relativi alla copertura della figura di Segretario comunale.
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Castello Tesino.
7. Di dichiarare, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 0, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, in considerazione di quanto indicato in premessa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ceccato Leonardo

IL SEGRETARIO

Menguzzo dott. Stefano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **27/01/2022** al **06/02/2022** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Zanettin dott. Amelia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018;
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Menguzzo dott. Stefano

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
3. Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.

Allegato alla deliberazione
del Consiglio comunale n. 4 dd. 26.01.2022
Il Segretario comunale
Menguzzo dott. Stefano

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELLO TESINO E IL COMUNE DI CINTESINO LA CONDIVISIONE DELLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, su conforme deliberazione dei Consigli Comunali di Castello Tesino e Cinte Tesino;

Fra i Signori:

1. Menato Graziella, Sindaca pro tempore del Comune di Castello Tesino, la quale interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliata per la carica presso la sede municipale in Castello Tesino via Dante n. 12 (C.F. e P.IVA 00247030224) ed autorizzata alla sottoscrizione della seguente convenzione dall'art 35 dello Statuto comunale ed in virtù della deliberazione Consiglio Comunale n. _____ dd _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
2. Ceccato Leonardo, Sindaco pro tempore del Comune di Cinte Tesino, il quale interviene in nome e per conto del citato ente, domiciliato per la carica presso la sede municipale in Cinte Tesino, via don Dalmonego, n. 57 (C.F. e P.IVA 00302450226) ed autorizzato alla sottoscrizione della seguente convenzione dall'art __ dello Statuto comunale in virtù della deliberazione Consiglio Comunale n. _____ dd _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE

l'art. 35 della L.R. 03.05.2020, n. 2 e s.m. - Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige” il quale testualmente dispone che “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni, le associazioni di Comuni e le unioni di Comuni possono stipulare tra loro o con le province autonome o con altri enti pubblici locali apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie”.

La narrativa di cui in premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – FINALITA’

Nell’ambito di un processo di collaborazione fra le Amministrazioni comunali di Castello Tesino e Cinte Tesino al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, si intende con la presente convenzione fissare le norme per la gestione della condivisione della figura del Segretario generale.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Gli enti sottoscrittori si impegnano a condividere la figura del Segretario comunale, così come disciplinato dalle rispettive deliberazioni dei Consigli comunali citate in premessa.

Al dipendente inquadrato come Segretario generale spetta oltre alla retribuzione prevista contrattualmente ed alla indennità di risultato a seguito di valutazione della Giunta comunale, l’indennità di convenzione per il Servizio di Segreteria, ai sensi dell’articolo 99 bis del relativo C.C.P.L. 2002/2005 di data 27.12.2005, come aggiunto dall’art. 32 dell’accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.06.2007.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE SERVIZIO

Il Comune di Castello Tesino assume la posizione di ente capofila.

Il Segretario generale presterà servizio per n. 36 ore settimanali di cui n. 28 ore settimanali presso il Comune di Castello Tesino e n. 8 ore settimanali presso il Comune di Cinte Tesino.

Il dipendente in questione potrà organizzare il proprio lavoro, anche con l'ausilio di strumenti telematici e nel rispetto delle quantità stabilite sopra, per rispondere alle esigenze organizzative degli enti. A tale scopo si pattuisce già che siano possibili compensazioni di orario e servizio tra gli enti coinvolti, previa consultazione informale tra i legali rappresentanti. La verifica delle ore effettive di servizio espletate per ogni ente avverrà al termine della convenzione e dovrà rispettare, per ogni singolo ente coinvolto, come minimo il monte ore previsto dal presente articolo rapportato alla durata della convenzione.

In ogni caso si conviene fin d'ora che, per esigenze improvvise ed urgenti, sia possibile contattare od avere incontri da parte degli Amministratori degli enti partecipanti alla presente convenzione con il Segretario, indipendentemente dalla presenza dello stesso presso la sede legale dell'ente amministrato.

Il dipendente in questione è autorizzato, con la presente convenzione, a muoversi tra le varie sedi legali degli enti partecipanti alla convenzione, in modo da potersi spostare a secondo delle necessità del servizio. Per lo spostamento tra la sede di Castello Tesino e quella di Cinte Tesino, al dipendente verrà corrisposta l'indennità chilometrica.

Compatibilmente con quanto previsto dal CCPL applicabile, spetterà a ciascun Ente esprimere la valutazione annuale sull'attività svolta dal Segretario ed il relativo costo sarà ripartito secondo le percentuali indicate nella presente convenzione.

Anche le ulteriori modalità organizzative del servizio, quali ad esempio i giorni di presenza del dipendente nei vari enti, le modalità di rilevazione delle presenze presso ciascun ente, le modalità di autorizzazione per le missioni o per la partecipazione ai corsi di aggiornamento ecc, saranno stabilite di comune accordo tra i legali rappresentanti degli enti coinvolti nell'organo di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

ART. 4 – LOCALIZZAZIONE DELLA SEDE DEL SERVIZIO

La sede di lavoro del dipendente inquadrato nella qualifica di Segretario generale sarà quella del Comune di Castello Tesino, con sede secondaria presso la sede del Comune di Cinte Tesino.

ART. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha decorrenza dal 01.02.2022 fino al 31.05.2025. Al termine di tale periodo la convenzione potrà essere rinnovata, anche per un periodo diverso, previa apposita ed espressa deliberazione di ogni ente coinvolto.

Gli enti contraenti si obbligano fin d'ora, anche in caso di scioglimento volontario o termine della convenzione, a corrispondere le quote a loro carico per il periodo di durata della convenzione, di spese arretrate relative al personale, compresi arretrati contrattuali previdenziali e/o contributivi, quote del Trattamento di fine rapporto, imposte e tasse ed ogni altra pendenza anche se insorta dopo lo scioglimento della convenzione stessa ma relativa al periodo di validità della convenzione medesima.

Art. 6 – RECESSO

Non è ammesso il recesso volontario e unilaterale prima della scadenza del termine minimo di cui al precedente art. 5.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

I rapporti di consultazione fra le Amministrazioni relativi alla gestione della presente convenzione, per l'interpretazione della presente convenzione e la disciplina degli aspetti organizzativi vengono intrattenuti e decisi all'interno della conferenza dei Sindaci.

ART. 8 – RAPPORTI FINANZIARI

La ripartizione della spesa fra i soggetti firmatari della presente convenzione riguarda il costo del Segretario generale, in relazione al trattamento economico a questo dovuto ed in generale alle spese ordinarie inerenti.

La spesa è anticipata dal Comune di Castello Tesino, il cui Servizio finanziario provvederà entro il mese di aprile di ciascun anno ad inviare il riparto per la quota dovuta al Comune di Cinte Tesino. Il riparto prevede una quota a carico dell'ammontare complessivo delle spese inerenti alla presente convenzione anticipate dal Comune di Castello Tesino, pari a 28/36 a carico del Comune di Castello Tesino ed il rimanente 8/36 a carico del Comune di Cinte Tesino. Per le spese riconducibili al periodo coperto dalla presente convenzione, quantificabili sono in periodi successivi, saranno inviate ulteriori note dal Servizio finanziario.

ART. 9 – SPESE INCLUSE NEL RIPARTO

Sono considerate spese ordinarie e come tali inserite nel relativo riparto, in base alle percentuali previste al precedente art. 8:

- le spese per il personale gestito all'interno della presente convenzione, comprensive di tutti gli oneri riflessi, le spese relative alla sostituzione del personale medesimo in caso di diritto alla conservazione del posto e comunque tutte le spese relative al personale derivanti dal contratto di lavoro, dal relativo CCPL e dalle leggi o regolamenti del settore;
- le tasse e le imposte gravanti sull'ente che abbiano come base imponibile o di calcolo il numero di persone inserite nella dotazione organica o l'ammontare delle retribuzioni corrisposte e siano relative al personale gestito all'interno della presente convenzione, le spese per le assicurazioni sull'attività del personale, la partecipazione ai corsi di formazione incluse le relative indennità chilometriche, i buoni mensa ascrivibili al personale gestito con la presente convenzione, le indennità chilometriche per accessi e recessi alla/dalla sede di servizio e per eventuali missioni.

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE

La comune volontà di tutti gli enti convenzionati, espressa con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, può in ogni momento modificare la presente convenzione in ogni suo punto.

ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'art. 16, Tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Castello Tesino (firmata digitalmente)

Il Sindaco del Comune di Cinte Tesino (firmata digitalmente)